

Art. 17.

17.1

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere l'articolo.

17.2

Bisinella, Calderoli

Sopprimere l'articolo.

17.3

Fazzone

Sopprimere l'articolo.

17.4

De Petris

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – 1. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge».

17.5

Fazzone

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. - (*Funzioni delle province*). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti al governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa-del suolo;
g) amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali».

17.284

Susta, Maran, Lanzillotta

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente in ciascuna provincia, determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a cinquecentomila abitanti.

02. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 01. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione nonché le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con il territorio di una delle città metropolitane di cui agli articoli 2 e 20.

03. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo.

04. Qualora non sia pervenuta alcuna proposta o ipotesi di riordino ovvero qualora la regione interessata sia contraria, in tutto o in parte, alle proposte formulate, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 133, primo comma della Costituzione, promuove un'intesa con gli enti locali interessati, da definire entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 03.

05. Entro dieci giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino di cui al comma 03 ovvero entro quindici giorni dalla definizione dell'intesa di cui al comma 04, ciascuna regione trasmette alle amministrazioni comunali interessate e al Governo una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base delle ipotesi di riordino formalizzate. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 01, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

06. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 133, comma 1 della Costituzione, le proposte regionali di riordino di cui al comma 05 devono essere sottoposte a deliberazione dei consigli comunali interessati, da adottare a maggioranza dei propri componenti.

07. Entro il 30 giugno 2014, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 2, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 3 del medesimo articolo 2. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo nonché in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 04 ovvero di mancata deliberazione da parte delle amministrazioni comunali interessate si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, terzo periodo.

08. In esito al riordino di cui al comma 01, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di una delle province con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.

Conseguentemente

sostituire la rubrica dell'articolo 17 con la seguente: (Riordino delle province e loro funzioni);

all'articolo 17, comma 1, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 11»;

all'articolo 29, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato.";

b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: "criteri ed indirizzi" sono inserite le seguenti: "e fermo quanto stabilito al comma 3-bis";

c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) è soppressa».

17.6

Fazzone

Sopprimere il comma 1.

17.7

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 1.

17.8

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

17.9

Bisinella, Calderoli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.10

Fazzone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e l'informazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.11

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.12

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, sopprimere le parole: «, quali enti con funzioni di area vasta,».

17.13

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «area vasta,» con le seguenti: «hinterland».

17.14

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti funzioni», con le seguenti: «i seguenti compiti».

17.15

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «fondamentali» con le seguenti: «di carattere fondamentale».

17.16

Giovanni Mauro, Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Al comma 1 sostituire le lettere a), b, c) e d) con le seguenti:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

17.17

Fazzone

Al comma 1, sostituire le lettere a), b, c) e d) con le seguenti:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

17.18

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

17.19

Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

17.20

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1 sostituire le lettere a), b, c) e d) con le seguenti:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

17.21

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le lettere a), b, c) e d) con le seguenti:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per ciò che ricade nella loro competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

17.22

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Al comma 1 sostituire le lettere a) b, c) e d) con le seguenti:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

17.23

Bruni, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1 sostituire le lettere a) b, c) e d) con le seguenti:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia del trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

17.24

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

17.25

Sibilia

Sopprimere la lettera a) del comma 1.

17.26

Sibilia

Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».

17.27

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».

17.28

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Tomaselli, Vaccari, Zanoni

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».

17.29

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento», con le seguenti: «coordinamento della pianificazione del territorio provinciale».

17.30

Pizzetti, relatore

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché» inserire le seguenti: «tutela e».

17.31

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza», con le seguenti: «tutela ambientale relativa».

17.32

Susta, Maran, Giannini, Lanzillotta

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «, tutela e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».

17.33

Susta, Maran, Giannini, Lanzillotta

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «tutela e».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».

17.34

Mattesini

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «coordinamento, nonché» inserire le seguenti. «tutela e».

17.35

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nonché» aggiungere la seguente: «tutela e».

17.36

Tocci

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valorizzazione dell'ambiente» con le seguenti: «tutela e valorizzazione dell'ambiente,».

17.37

Mattesini

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «valorizzazione dell'ambiente,» inserire le seguenti. «caccia e pesca nelle acque interne, vigilanza ittica e venatoria,».

17.38

Tocci

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «ambiente» aggiungere le seguenti: «pianificazione, gestione e controllo dell'attività venatoria e di pesca nelle acque interne, tutela, gestione e controllo della fauna selvatica e inselvatichita, coordinamento della vigilanza ambientale volontaria,»

17.39

Mattesini

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza» inserire le seguenti: «tra cui è compresa ogni funzione connessa alla difesa del suolo, alla tutela della fauna ittica e della caccia, all'uso delle risorse naturali e delle oasi protette, i riordini fondiari e la gestione dei piani rurali ed agricoli, il controllo sull'uso delle energie rinnovabili e la gestione della programmazione nazionale e regionale per tali materie, la costruzione di opere e la manutenzione lungo i corsi d'acqua pubblica di attuale competenza compreso quelle derivanti da Consorzi di bonifica locali esistenti o in corso di costituzione, del controllo e gestione degli atti inerenti il Demanio idrico e del territorio; oltre a tutti i servizi riconducibili o delegati dalla Regione ai compiti di protezione civile e antincendio, ai poteri di polizia provinciale o di sorveglianza idraulica previsti da norme nazionali o regionali per gli Enti locali intermedi di area vasta».

17.40

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e in coerenza con la normativa statale e regionale».

17.41

Fazzone

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e prevenzione delle calamità».

17.42

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

17.43

Sibilia

Sopprimere la lettera b) del comma 1.

17.44

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia del trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;».

17.45

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «pianificazione» con la seguente: «organizzazione».

17.46

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in materia di», con la seguente: «del».

17.47

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in coerenza con la programmazione regionale», con le seguenti: «nel rispetto con quanto previsto in ambito regionale».

17.48

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «coerenza» con la seguente: «uniformità».

17.49

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «regolazione della circolazione stradale ad esse inerente», con le seguenti: «regolazione dei flussi di traffico».

17.50

Sibilia

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

17.51

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

17.52

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale».

17.53

Sibilia

Al comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado».

17.54

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Puglisi, Tomaselli, Vaccari, Zanoni

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;».

17.55

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».

17.56

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».

17.57

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «della programmazione regionale» con le seguenti: «dei programmi regionali».

17.58

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «programmazione », con la seguente: «organizzazione».

17.59

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.60

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.61

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.62

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.63

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

17.64

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

17.65

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.66

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:

«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.67

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:

«d) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.68

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:

«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

17.69

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:

«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

17.70

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:

«d) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

17.71

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado» e aggiungere la seguente lettera:

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale».

17.72

Susta, Maran, Giannini, Lanzillotta

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «programmazione regionale» inserire le seguenti: «nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

17.73

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».

17.74

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».

17.75

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale».

17.76

Lanzillotta, Susta

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) regolazione dei servizi a rete, definizione dei capitolati di gara per l'affidamento della relativa gestione, definizione e monitoraggio dei contratti di servizio, stazione appaltante per tutti i comuni, le unioni di comuni e per gli altri enti pubblici non statali aventi sede nell'ambito territoriale della provincia.».

17.77

Sibilia

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

17.78

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

17.79

Sibilia

Al comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale.».

17.80

Bisinella, Calderoli

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale.».

17.81

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Tomaselli, Vaccari, Zanoni

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale.».

17.82

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «assistenza tecnico-amministrativa» inserire la seguente: «rivolta».

17.83

De Petris

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «, polizia locale.».

17.84

Lanzillotta, Susta

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente periodo: «Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in via esclusiva dalle Province».

17.85

De Petris

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) gestione dell'edilizia scolastica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

17.86

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale;».

17.87

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Tomaselli, Vaccari, Zanoni

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

17.88

Sibilia

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis). Organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

17.89

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Mattesini, Pezzopane

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) »tutela e valorizzazione dell'ambiente'».

Conseguentemente, al comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».

17.90

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 2.

17.91

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sopprimere il comma 2.

17.92

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire la parola: «altresì», con la seguente: «inoltre».

17.93

Sibilia

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

17.94

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

17.95

Puppato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico», inserire le seguenti: «, economico e sociale».

17.96

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico» aggiungere le seguenti: «, economico e sociale».

17.97

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece, Della Vedova, Puppato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico», aggiungere le seguenti: «, economico e sociale».

17.98

Piccoli, Marin, Zanettin

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico» aggiungere le seguenti: «economico e sociale».

17.99

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «specificità», con le parole: «caratteristiche specifiche».

17.100

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «medesimo».

17.101

Sibilia

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

17.102

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

17.103

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «cura» con la seguente: «gestione».

17.104

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «anche stipulando accordi» con le seguenti: «altresì attribuendo la facoltà di stipulare accordi».

17.105

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) gestione integrata degli interventi a difesa del suolo;

b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;

b-quater) cura e tutela del patrimonio idrico».

17.106

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;».

17.107

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) gestione integrata degli interventi a difesa del suolo».

17.108

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) gestione del demanio idrico».

17.109

Sibilia

Sopprimere il comma 3.

17.110

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 3.

17.111

Lanzillotta, Susta

Sopprimere il comma 3.

17.112

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sopprimere le parole: «di settore».

17.113

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sopprimere il comma 4.

17.114

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 4.

17.115

Sibilia

Sopprimere il comma 4.

17.116

Mattesini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La provincia assume d'intesa con i comuni, la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado. Nelle more della stipula di tale intesa la Provincia oltre alla funzione di cui al comma 1 lettera c) provvede alla gestione tecnica e amministrativa di tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio provinciale in base alle competenze trasferite dalla Legge vigente.».

17.117

MATTESINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La provincia provvede, sentiti i comuni, alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.».

17.118

Puglisi

Al comma 4, sostituire le parole: «La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere» con le seguenti: «La provincia provvede, d'intesa con i comuni,».

17.119

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni

Al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

17.120

Sibilia

Al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.».

17.121

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sopprimere le parole: «con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado».

17.122

Sibilia

Sopprimere il comma 5.

17.123

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 5.

17.124

Pizzetti, *relatore*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni; sussistenza di riconosciute esigenze

unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 8 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 11 per le funzioni di competenza regionale. In ogni caso la Provincia continua ad esercitare le funzioni in materia di edilizia scolastica fino al 31 dicembre 2015».

17.125

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione».

17.126

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «fermo restando» con le parole: «fatto salvo».

17.127

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «in ordine alle» con le seguenti: «con riguardo alle».

17.128

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «in ordine alle» con le seguenti: «in relazione alle».

17.129

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «in attuazione» con le seguenti: «in applicazione».

17.130

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Mattesini, Pezzopane

Al comma 5, dopo le parole: «adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione», aggiungere le seguenti: «nell'ambito del diritto pubblico.».

17.131

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Mattesini, Pezzopane

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il personale ivi utilizzato mantiene la contrattualizzazione di diritto pubblico dell'ente territoriale cui compete la funzione.».

17.132

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le funzioni relative all'edilizia scolastica, per le scuole secondarie di secondo grado, rientrano nelle funzioni fondamentali dei comuni. La legge regionale, adottata nell'ambito del processo di riordino di cui all'articolo 17, stabilisce le modalità di esercizio in forma associata, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 78/2010, e successive modificazioni, compresa la possibilità da parte dei comuni di stipulare convenzioni con la provincia per affidare l'esercizio di dette funzioni alla provincia medesima o per avvalersi degli uffici di questa. Fino all'entrata in vigore della legge regionale, le funzioni continuano a essere esercitate in via transitoria dalla provincia. A decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale, la proprietà degli edifici scolastici, rientranti nel patrimonio pubblico, è trasferita di diritto, senza oneri fiscali, al comune nel cui territorio si trova l'edificio.».

17.133

Sibilia

Sopprimere il comma 6.

17.134

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 6.

17.135

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La Regione può, nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo e nel termine stabilito dal comma 11, sopprimere enti o agenzie, previsti dalla legislazione statale o regionale, operanti nel territorio della provincia e da essa costituiti o partecipati per l'esercizio di funzioni o servizi rientranti o già rientranti nella competenza della provincia medesima, disciplinando a ogni effetto la successione nei beni e nei rapporti in corso. Agli enti che subentrano nelle funzioni degli enti e delle agenzie soppressi si applicano le disposizioni del comma 12. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione individua gli enti che intende sopprimere. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti di cui al primo periodo di assumere personale; il divieto cessa solo per gli enti che non rientrano tra quelli individuati dalla Regione ai sensi del terzo periodo, decorso il termine ivi previsto.».

17.136

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire le parole: «nello specifico caso» con le seguenti: «nella specifica eventualità».

17.137

Fausto Guilherme Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale».

17.138

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale,».

17.139

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale,».

17.140

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo,

Scavone

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale,».

17.141

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale,».

17.142

Bisinella, Calderoli

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale,».

17.143

Fazzone

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale,».

17.144

Fucksia

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale,».

17.145

Sibilia

Sopprimere la lettera a) del comma 6.

17.146

Bisinella, Calderoli

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

17.147

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali» con le altre: «garantendo il precipuo valore delle autonomie funzionali».

17.148

Bisinella, Calderoli

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

17.149

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «maggiori» con la seguente: «ulteriori».

17.150

De Petris

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 e abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto-legislativo 30 aprile 2006 n. 152 nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, dovrà conformarsi ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011».

17.151

Lanzillotta, Susta

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). I consorzi di bonifica sono soppressi e le loro funzioni trasferite agli enti territoriali nel cui ambito territoriale insista quello degli attuali consorzi secondo criteri e modalità che saranno definiti dal Governo in un regolamento da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove entro la predetta data il regolamento non risulti emanato, i Consorzi sono comunque posti in liquidazione e le competenze attribuite alle province in base al criterio della competenza territoriale».

17.152

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 7.

17.153

Sibilia

Sopprimere il comma 7.

17.154

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

17.155

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «undici mesi».

17.156

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

17.157

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «nove mesi».

17.158

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «otto mesi».

17.159

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sette mesi».

17.160

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».

17.161

Bisinella, Calderoli

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».

17.162

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «cinque mesi».

17.163

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «quattro mesi».

17.164

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «due mesi».

17.165

Bisinella, Calderoli

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante accordo sancito nella Conferenza unificata», con le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato regioni».

17.166

Bisinella, Calderoli

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante accordo sancito nella», con le parole: «previa intesa con la».

17.167

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sopprimere le parole: «in modo puntuale».

17.168

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sopprimere le parole: «oggetto del riordino e le relative competenze».

17.169

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 8.

17.170

Sibilia

Sopprimere il comma 8.

17.171

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro il medesimo termine di cui al comma 7 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni

fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma (4) 5bis (vedasi nota). Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

17.172

Bisinella, Calderoli

Al comma 8, sostituire le parole: «il medesimo termine di cui al comma 7», con le seguenti: «sei mesi».

17.173

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell'interno e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie».

17.174

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «connesse» con la parola: «inerenti».

17.175

Bisinella, Calderoli

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari ai fini della formulazione di eventuali osservazioni.».

17.176

Pizzetti, *relatore*

Al comma 8, il secondo periodo è spostato alla fine del comma.

17.177

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8, sopprimere le parole: «dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dal comma 4».

17.178

Bisinella, Calderoli

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

17.179

Bisinella, Calderoli

Al comma 8, dopo le parole: «organizzazioni sindacali», inserire le parole: «e di categoria».

17.180

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sopprimere la parola: «maggiormente».

17.181

Sibilia

Sopprimere il comma 9.

17.182

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 9.

17.183

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9 sostituire le parole: «in caso di mancato raggiungimento dell'accordo» con le parole: «ove non si raggiunga l'accordo».

17.184

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9, sostituire le parole: «di mancato raggiungimento dell'intesa» con le parole: «ove non si raggiunga l'intesa».

17.185

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9, sostituire lo parola: «dispone» con la parola: «decide».

17.186

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9, sostituire le parole: «di competenza statale» con le parole: «che ricadono nella competenza statale».

17.187

Sibilia

Sopprimere il comma 10.

17.188

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 10.

17.189

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 10, sostituire le parole: «ai fine di tener conto» con le parole: «sentita l'esigenza».

17.190

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 10, le parole: «possono essere modificati» sono sostituite dalle seguenti: «sono modificati in senso più favorevole per gli enti subentranti».

17.191

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 10, sostituire le parole: «le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti» con le parole: «le facoltà in capo alle province e agli enti subentranti di assumere».

17.192

Pezzopane

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 gli enti subentranti alla provincia, o, in mancanza, le province medesime, ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria alla erogazione dei servizi all'impiego o alla formazione, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie rese disponibili dalle somme di cui al totale delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute negli esercizi precedenti in deroga alle disposizioni vigenti, ai vincoli assunzionali e ai vincoli finanziari riferiti alla spesa di personale ancora vigenti, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, risulti in servizio presso la medesima provincia, in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed inserito in graduatorie dello stesso ente vigenti secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Nelle more dell'assunzione di cui al periodo precedente e per i fini sopra evidenziati, gli enti subentranti alla provincia o, in mancanza, le province medesime, sono autorizzate alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016».

17.193

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 11.

17.194

Sibilia

Sopprimere il comma 11.

17.195

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 7, entro sei mesi dall'accordo medesimo. Decorso il

termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

17.196

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

17.197

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

17.198

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

17.199

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quindici mesi».

17.200

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.

17.201

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.

17.202

Bisinella, Calderoli

Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.

17.203

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilìa, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.

17.204

Fazzone

Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.

17.205

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.

17.206

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.

17.207

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

17.208

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «undici mesi».

17.209

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

17.210

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

17.211

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

17.212

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

17.213

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

17.214

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

17.215

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

17.216

Bisinella, Calderoli

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

17.217

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

17.218

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

17.219

Bisinella, Calderoli

Al comma 11, sopprimere le parole: «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

17.220

Bisinella, Calderoli

Al comma 11, dopo le parole: «organizzazioni sindacali», inserire le parole: «e di categoria».

17.221

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11, sopprimere la parola: «maggiormente».

17.222

Sibilia

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

17.223

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le regioni procedono con legge alla soppressione dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e provvedono al trasferimento delle funzioni alla regione o agli enti locali, singoli o associati secondo criteri definiti mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La legge regionale è approvata entro un anno dalla data dell'accordo; decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I consorzi continuano a esercitare le funzioni oggetto di riordino secondo la disciplina vigente, fino al loro effettivo trasferimento disposto ai sensi del presente articolo. Al trasferimento delle funzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 12. Il contributo di cui all'articolo 860 del codice civile spetta all'ente individuato dalla legge regionale, secondo la disciplina da questa prevista».

17.224

Sibilia

Sopprimere il comma 12.

17.225

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 12.

17.226

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 12, sopprimere le parole: «oggetto del riordino».

17.227

Sibilia

Al comma 12, sopprimere la lettera a).

17.228

Bisinella, Calderoli

Al comma 12, sopprimere la lettera a).

17.229

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica», con le parole: «è salva la posizione giuridica ed economica del personale trasferito».

17.230

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Mattesini, Pezzopane

Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, al personale trasferito si applica il trattamento di miglior favore tra quello goduto precedentemente al trasferimento e quello spettante al personale dell'Ente ricevente».

17.231

Sibilia

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

17.232

Bisinella, Calderoli

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

17.233

Bisinella, Calderoli

Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

17.234

Sibilia

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

17.235

Bisinella, Calderoli

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

17.236

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 12, lettera c), sostituire la parola: «incassate», con la parola: «ottenute».

17.237

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 12, lettera c), sostituire la parola: «trasferiti», con le parole: «oggetto del trasferimento».

17.238

Sibilia

Al comma 12, sopprimere la lettera d).

17.239

Bisinella, Calderoli

Al comma 12, sopprimere la lettera d).

17.240

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Mattesini, Pezzopane

Al comma 12, lettera d), dopo le parole: «per gli enti subentranti», aggiungere le seguenti: «ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spesa corrente e spesa per il personale, della disciplina sui limiti delle assunzioni in rapporto al turnover».

17.241

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 12, lettera d), le parole: «, sentita la Conferenza unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata, conseguita con l'espressione del parere favorevole delle Regioni e dell'Anci,».

17.242

Bisinella, Calderoli

Al comma 12, lettera d), sostituire le parole: «sentita la», con le parole: «d'intesa con».

17.243

Mattesini

Al comma 12, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

*«d-bis) il trasferimento delle risorse umane deve comunque avvenire entro i confini territoriali della Provincia attuale di appartenenza. Il personale provinciale trasferito ad altri enti mantiene integralmente la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento. Inoltre a partire dalla data di approvazione della presente legge, le Regioni, gli organi periferici dello Stato e gli altri Enti locali di ciascuna nuova area vasta che intendono attivare nuove assunzioni o attingere personale da graduatorie ancora attive o al *turn-over* del personale a seguito di pensionamenti, hanno l'obbligo di verificare prima la disponibilità del personale eccedente delle Province od attivare bandi di reclutamento o di mobilità con riserve di posti, da concordare con le RSU interne e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a favore del personale delle province oggetto di riordino per favorire i processi di riallocazione del personale delle stesse Province anche se risultato eccedente rispetto ai limiti massimi del vigente rapporto tra le risorse assegnate e spesa del personale sulla base delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 4. Per il personale individuato in mobilità in uscita deve essere garantita la minore distanza territoriale rispetto all'amministrazione di destinazione, la ricollocazione in servizio in base a professionalità ed esperienza di servizio svolto presso la Provincia di provenienza, oltre che mansione e profilo professionale equivalente a quello svolto. Anche gli enti periferici dello Stato dovranno prevedere percorsi di assorbimento riservando in via prioritaria al personale delle Province posti necessari all'adeguamento delle proprie dotazioni organiche purché non presentino o abbiano dichiarato situazioni di eccedenza del personale in servizio;*

d-ter) le Province in sede di ricognizione annuale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), a prescindere dalla dichiarazione di eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, dandone informazione preventiva alle organizzazioni sindacali;

d-quater) le spese di personale e le altre poste contabili trasferite ai Comuni e alle Unioni di Comuni ai sensi del presente articolo sono sterilizzate, per gli enti che le recepiscono, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

17.244

Pezzopane

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative, ridurre le spese di personale e consentire nuove assunzioni, l'ente può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi

che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»

17.245

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 13.

17.246

Sibilia

Sopprimere il comma 13.

17.247

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta».

17.248

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «cinque anni».

17.249

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».

17.250

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

17.251

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

17.252

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

17.253

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sette mesi».

17.254

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «otto mesi».

17.255

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «nove mesi».

17.256

Bisinella, Calderoli

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «nove mesi».

17.257

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «dieci mesi».

17.258

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «undici mesi».

17.259

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sopprimere le parole: «uno o più».

17.260

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sopprimere le parole: «previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

17.261

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13 sopprimere la parola: «direttivi».

17.262

Bisinella, Calderoli

Al comma 13 sopprimere la lettera a).

17.263

Sibilia

Al comma 13 sopprimere la lettera a).

17.264

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

17.265

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13, lettera a) sostituire le parole: «applicazione coordinata dei principi» con le seguenti: «si applicano in maniera coordinata i principi».

17.266

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13, lettera a) sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «riallocazione».

17.267

Sibilia

Al comma 13 sopprimere la lettera b).

17.268

Bisinella, Calderoli

Al comma 13 sopprimere la lettera b).

17.269

Pizzetti, *relatore*

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 119 della Costituzione», sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».

17.270

Mattesini

Al comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale.».

17.271

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13, lettera b), sopprimere la parola: «ivi».

17.272

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «per la» con le seguenti: «relative alla».

17.273

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 13, alla lettera b), le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge,» sono soppresse.

17.274

Caleo, Broglia, Vaccari

Al comma 13, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) nelle more del trasferimento al Corpo Forestale dello Stato del personale delle province appartenente a corpi e servizi di polizia provinciale o comunque incorporato alla data del 31 dicembre 2013 nell'area contrattuale di vigilanza, le province continuano ad espletare compiti di polizia locale in materia di tutela dell'ambiente, gestione faunistica ed applicazione del codice della strada; detto trasferimento è disposto su base volontaria, fatte salve le possibilità del mantenimento della sede di servizio nella provincia di appartenenza o del transito in altro ente locale in considerazione delle funzioni svolte, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e di quelle sindacali».

17.275

De Petris

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nelle more del trasferimento al Corpo Forestale dello Stato del personale delle province appartenente a corpi e servizi di polizia provinciale o comunque incorporato alla data del 31 dicembre 2013 nell'area contrattuale di vigilanza, le province continuano ad espletare compiti di polizia locale in materia di tutela dell'ambiente, gestione faunistica ed applicazione del codice della strada; detto trasferimento è disposto su base volontaria, fatte salve le possibilità del mantenimento della sede di servizio nella provincia di appartenenza o del transito in altro ente locale in considerazione delle funzioni svolte, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e di quelle sindacali».

17.276

De Petris

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nelle more dell'attribuzione delle funzioni di tutela ambientale di cui alla lettera *b*), al soggetto statale individuato dal Governo, le relative funzioni di polizia continuano ad essere svolte dai corpi o dai servizi di polizia provinciale comunque denominati ed esistenti alle dipendenze delle province. Nel trasferimento di tali funzioni e del relativo personale, allo stesso verrà garantita la sede di servizio nella provincia di appartenenza o facoltà di opzione per diversa collocazione in altro ente locale».

17.277

Caleo, Broglia, Vaccari

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nelle more dell'attribuzione delle funzioni di tutela ambientale di cui alla lettera *b*), al soggetto statale individuato dal Governo, le relative funzioni di polizia continuano ad essere svolte dai corpi o dai servizi di polizia provinciale comunque denominati ed esistenti alle dipendenze delle province. Nel trasferimento di tali funzioni e del relativo personale, allo stesso verrà garantita la sede di servizio nella provincia di appartenenza o facoltà di opzione per diversa collocazione in altro ente locale».

17.278

De Petris

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nelle more dell'attribuzione delle funzioni nel campo della tutela ambientale al soggetto statale di cui alla lettera *b*), le relative funzioni di polizia continuano ad essere espletate da corpi e servizi di polizia provinciale esistenti».

17.279

Caleo, Broglia, Vaccari

Al comma 13, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nelle more dell'attribuzione delle funzioni nel campo della tutela ambientale al soggetto statale di cui alla lettera *b*), le relative funzioni di polizia continuano ad essere espletate da corpi e servizi di polizia provinciale esistenti».

17.280

Piccoli, Marin, Zanettin

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) attribuzione alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie a garantire l'integrale copertura delle ulteriori funzioni assegnate dal comma 2 del presente articolo, anche in armonia a quanto previsto agli articoli 44 e 119 della Costituzione».

17.281

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece, Della Vedova, Puppato

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) attribuzione alle Province di cui all'articolo 1, comma 3, delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie a garantire l'integrale copertura delle ulteriori funzioni assegnate dal comma 2 del presente articolo, in armonia anche con gli articoli 44 e 119 della Costituzione».

17.282

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza, Puppato

Al comma 13, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) attribuzione alle Province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie a garantire l'integrale copertura delle ulteriori funzioni assegnate dal comma 2 del presente articolo».

17.283

Fazzone

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Province, i contratti di appalti, servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Province in attuazione di quanto disposto ai sensi dei commi precedenti».

17.0.1

Fazzone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1, dell'articolo 17 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il

trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

2. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

3. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali».

17.0.2

Bisinella, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è quindi aggiunto il seguente:

2. Entro il 1° settembre 2012, le Province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia dall'articolo 12 della Legge 65/1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle province entro il 1° settembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato».

17.0.3

De Petris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge».

17.0.4

De Petris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.

3. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica».

17.0.5

De Petris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane».